



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9	Oggetto: Rimborsio spese di consulenza in forza della sentenza del Commissariato Usi Civici Roma n. 49/2020. Comunanza Agraria di Castel San Giovanni/Crescenzi RG 32/2019
Data 29-01-21	

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 09:40, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in video conferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, con la presenza dei Signori:

DE CAROLIS MARIO		SINDACO	P
GINO EMILI		VICE SINDACO	P
Del Piano Monica		ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA		ASSESSORE	A

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- **CHE** in data 24.03.2015 protocollato in data 01/04/2015 prot. 0002697 il sig. C. E., comproprietario di alcuni appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di Cascia e distinti catastalmente al Foglio 93 part. 11, 98, 99, 101, 102, 106, 112 e foglio 95 part. 11 e 92 NCT del Comune di Cascia, tutte gravate da uso civico della Comunità Agraria di Castel San Giovanni presentava richiesta di riconoscimento di tartufaia controllata ex L.R. 6/94 artt. 3 e 9 alla Comunità Montana Valnerina dichiarando di essere titolare del pieno possesso dei terreni indicati in qualità di proprietario;
- **CHE** in data 18.12.2015 la Comunità Montana Valnerina rilasciava al Sig. C.E. l'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata determinando così il cambio destinazione d'uso delle particelle gravate da uso civico e che in data 11.01.2016 la Comunità Montana Valnerina disponeva l'iscrizione della tartufaia al n. 259 dell'Albo Regionale per un periodo di 5 anni;
- **CHE** in data 16.05.2016 la Comunità Agraria di Castel San Giovanni si rivolgeva alla Regione Umbria per chiedere l'accertamento dell'esistenza del diritto di uso civico a favore della popolazione della Comunità Agraria di Castel San Giovanni e che la Regione, con nota prot. 25846 del 14.12.2016 rispondeva positivamente riscontrando la sussistenza di detto diritto;
- **CHE** in data 07.07.2017 la Comunità Agraria di Castel San Giovanni si rivolgeva alla Regione Umbria nel ribadire che la tabellazione apposta a seguito del rilascio dell'autorizzazione per la messa a dimora di impianto di tartuficoltura sui terreni sopra richiamati comprimereva il diritto degli utenti ad esercitare gli usi civici;
- **CHE** in data 10.05.2019 la Comunità Agraria di Castel San Giovanni proponeva ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici in riferimento alla causa patrimoniale RG32/2019:
- **CHE** a seguito di detto ricorso, con missiva del 29 maggio 2019, il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Marche nella persona al fine di accertare se i terreni sopra richiamati abbiano o meno natura demaniale civica citava dinanzi a sé, per l'udienza del 08.11.2019 i soggetti come in appresso indicati:
 - a. Comune di Cascia;
 - b. Comunità Montana Valnerina;
 - c. Sig. C.E.

DATO ATTO che il Comune di Cascia, in occasione dell'udienza del 08.01.2019, non si costituiva in giudizio perché totalmente estraneo ai fatti in quanto trattavasi di materie sottratte alla propria competenza e comunque relativi a questioni sorte tra soggetti privati non scaturite o derivate dall'emanazione di atti e/o provvedimenti amministrativi da parte del Comune di Cascia che neppure ha posto in essere comportamenti idonei a determinare né l'insorgenza della questione legale di cui in oggetto né la compressione dei diritti di esercitare gli usi civici da parte degli utenti della Comunanza Agraria di Castel San Giovanni;

- **CHE** il ricorso proposto al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in data 10.05.2019 dallo Studio Legale Avv. Luisa di Curzio per conto della Comunanza Agraria di Castel San Giovanni indica che chiaramente che le parti in causa sono: la Comunanza Agraria di Castel San Giovanni, in qualità di ricorrente, e la Comunità Montana Valnerina e il Sign. C.E. in qualità di resistenti non facendo menzione alcuna del Comune di Cascia tra queste ultime;
- **CHE** l'Ordinanza del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana del 03.07.2020, cronologico 333 acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 0008459 del 08.07.2020 in riferimento alla causa RG 32/2019 non cita il Comune di Cascia tra le parti vertenti cui è stato ordinato di provvedere al pagamento in favore del CTU Giuseppe Monaci;
- **CHE** la sentenza del Commissariato Usi Civici n. 49/2020 RG 32/2019 non cita in alcun modo il Comune di Cascia quale parte resistente e non pone a suo carico alcun onere o adempimento;

VISTA la nota della Regione Umbria acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0001162 del 21.01.2021 con la quale la Regione Umbria ha proposto al Comune una ripartizione delle somme, stimate in Euro 3.266,00 (comprensivo di ogni onere e spesa), da liquidare al CTU Giuseppe Monaci, suddividendo la spesa in quattro parti e includendo tra queste anche il Comune di Cascia, nonostante, nella sentenza sopra citata, manchi ogni riferimento all'ente;

RILEVATO che alla luce di quanto esposto in premessa il Comune di Cascia non può e non deve ritenersi in alcun modo parte resistente e che pertanto nessun onere può essere posto a carico di questo Ente;

VISTI il vigente Statuto Comunale, i regolamenti comunali e il D.lgs 264/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** le premesse di cui in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI DARE ATTO** che il Comune di Cascia, in riferimento alla causa RG 32/2019, non può essere ritenuto parte resistente in quanto la questione sorta tra il sign. C.E. e la Comunità Agraria di Castel San Giovanni non solo è sottratta alle competenze di questo Ente ma non è neppure scaturita da atti o provvedimenti adottati dal Comune di Cascia e che non stati posti in essere, da parte di questo Ente, comportamenti idonei a determinare né l'insorgenza della questione legale di cui in oggetto né la compressione dei diritti di esercitare gli usi civici da parte degli utenti della Comunità Agraria di Castel San Giovanni;
3. **DI DARE ATTO** che l'Ordinanza del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana del 03.07.2020, cronologico 333 e la sentenza del Commissariato Usi Civici n. 49/2020 RG 32/2019 non citano in alcun modo il Comune di Cascia né tra le parti in causa né tra le parti resistenti cui sono posti a carico oneri e adempimenti amministrativo-finanziari;
4. **DI DARE ATTO** che per il pagamento degli onorari a favore del CTU Giuseppe Monaci nulla è dovuto da questo Ente e che pertanto la proposta della Regione Umbria acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 0001162 del 21.01.2021 non può essere accolta;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Regione Umbria, Direzione Risorse, Programmazione Cultura e Turismo nonché agli altri soggetti coinvolti;
6. **DI DARE ATTO** che in merito alla seguente proposta è acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;
7. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione, palesemente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza di provvedere a tal fine;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 11 del Responsabile Area Lavori Pubblici del 28/01/2021;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato II lettera d), ed evitando assembramenti;”

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura-Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

VISTO l’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale, al comma 1, prevede “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii..

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n. **11** del Responsabile Area Lavori Pubblici

Successivamente, su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
MARCACCIOLI LUCIA**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DE CAROLIS MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-02-21 al 17-02-21 Registro Albo Pretorio n. 163

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 02-02-21

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il 29-01-21

[S] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA